

*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE O AD ESSE ASSIMILATE IN
AREE NON SERVITE DA PUBBLICA
FOGNATURA*

SINDACO

Ilaria Mattesini

**RESPONSABILE AREA 5
“U.O. URBANISTICA ED EDILIZIA”**

arch. Alessandra Sara Blanco

A CURA DI

dott. geologo Tamara Cantini Casserini

APPROVATO CON D.C.C. N.3 DEL 14.04.2021

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ART.3 – DEFINIZIONI	3
ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART. 5 – ASSIMILAZIONE A DOMESTICO	6
ART. 6 – OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO IN AREE SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA	6
ART. 7 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	6
ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	7
ART.9 – ONERI DI PROCEDIBILITÀ E DIRITTI DI SEGRETERIA	8
ART. 10 – DURATA DEL PROCEDIMENTO	8
ART. 11 – DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA	9
ART. 12 – ISTRUTTORIA	11
ART.13 – VALIDITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE	11
CAPO II - DISPOSIZIONI TECNICHE	12
ART.14 – PRIORITÀ DEGLI SCARICHI	12
ART. 15 – PRESCRIZIONI GENERALI PER I SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE	12
ART. 16 – TRATTAMENTI	13
ART. 17 – CRITERI TECNICI PER L’ IDENTIFICAZIONE DI CORPI IDRICI SUPERFICIALI INTERNI	15
CAPO III - DURATA E MODIFICHE DELL’AUTORIZZAZIONE	15
ART.18 – MODIFICHE DELLO SCARICO	15
CAPO IV - COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE	16
ART. 19 – PROCEDIMENTI SOGGETTI A PROCEDURA SUAP	16
ART.20 – MANUFATTI DI SCARICO IN CORSO D’ACQUA PUBBLICO	16
CAPO V - NORME FINALI E SANZIONI	17
ART. 21 – CONTROLLI	17
ART. 22– INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE E SANZIONI	17
ART. 23 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO	17
ART. 24 – NORME TRANSITORIE	17
ART. 25 – ENTRATA IN VIGORE	17
ALLEGATO 1	19

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO

1. In attuazione a quanto disposto dell'art. 4 del D.P.G.R. 46/R del 08.09.2008, il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche in acque superficiali o sul suolo, in aree non servite da pubblica fognatura.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia.
3. Per “decreto” si intende il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. per “legge regionale” si intende la L.R. 31.05.2006 n. 20 e ss.mm.ii., per “regolamento regionale” s'intende il D.P.G.R. 08.09.2008 n. 46/R e ss.mm.ii.

ART.3 – DEFINIZIONI

1. ACQUE PLUVIALI ED ACQUE REFLUE

- a) In funzione della loro natura, le acque provenienti dagli edifici si distinguono in:
 - i) acque pluviali, sono quelle di natura meteorica, di infiltrazione o di falda, provenienti da coperture, terrazze, cortili, chiostrine, scannafossi, drenaggi, superfici scoperte e simili.
 - ii) acque reflue, sono quelle provenienti dagli impianti sanitari dell'edificio ed in genere tutte le acque di risulta da una qualsiasi forma di utilizzazione civile che comporti compromissione della loro naturale purezza.
- b) In funzione della loro provenienza, le acque reflue si distinguono in:
 - i) acque nere, sono le acque di rifiuto provenienti dai vasi wc e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione;
 - ii) acque saponose, sono quelle provenienti dalle cucine, dai lavabi e in genere da tutti quegli apparecchi sanitari o elettrodomestici la cui funzione presuppone l'impiego di saponi, detersivi, tensioattivi e simili.

2. CORPI RICETTORI FINALI

- a) I corpi ricettori finali cui possono essere condotte le acque reflue si distinguono in:
 - i) pubblica fognatura: si definisce il complesso di canalizzazioni, servite o meno da impianto di depurazione, specificatamente destinate a raccogliere e portare a recapito le acque meteoriche e/o di lavaggio provenienti da aree urbanizzate e quelle di rifiuto provenienti dalle diverse attività;
 - ii) corpo d'acqua superficiale: si definisce qualsiasi massa d'acqua che, indipendentemente dalla sua entità, presenti proprie caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche (laghi e corsi d'acqua, sia naturali che artificiali, e simili);
 - iii) suolo: si definisce l'insieme degli strati superficiali del terreno, quando utilizzati non come semplice scarico di acque reflue ma bensì come mezzo di trattamento che sfrutti la naturale capacità depurante del terreno;
 - iv) sottosuolo: si definisce l'insieme delle unità geologiche atte a conferire agli scarichi il massimo confinamento possibile, bloccandoli in strutture porose isolate dalla circolazione idrica sotterranea mediante appropriate barriere geologiche impermeabili.

3. ABITANTI EQUIVALENTI

- a) per la definizione di abitanti equivalenti (A.E.) si deve fare riferimento alla legislazione regionale che così li definisce *“il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno (COD). Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico, si fa riferimento al volume di carico di 200 litri per abitante per giorno”*.
- b) Per i nuovi insediamenti per i quali non si dispone di dati sui consumi idrici né sulla qualità dello scarico e, in particolare, per tutti gli insediamenti abitativi, il calcolo può essere effettuato considerando:
 - i) per abitazione civile 1 A.E. ogni 35 mq di superficie utile lorda;
 - ii) per edifici alberghieri, case riposo e simili 1 A.E ogni 2 posti letto;
 - iii) per ristoranti e trattorie 1 A.E. ogni 5 posti mensa;
 - iv) per attrezzature ospedaliere 1 A.E. ogni 2 posti letto;
 - v) per edifici destinati ad uffici, insediamenti commerciali, industrie o laboratori che non producono acque reflue di lavorazione 1 A.E. ogni 5 addetti;
 - vi) per edifici scolastici o istituti di educazione diurna 1 A.E. ogni 5 posti alunno;
 - vii) per musei, teatri, impianti sportivi, e per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati 4 A.E. ogni WC installato.
- c) Per il calcolo degli impianti di trattamento si dovrà adottare in ogni caso il valore risultato maggiore; in particolare per il calcolo degli A.E. degli scarichi assimilati a domestici si deve far riferimento alla portata di punta nel momento di massima attività. Il valore risultante dai suddetti calcoli dovrà essere arrotondato all'unità per eccesso.
- d) Per aree non servite da pubblica fognatura si intendono quelle nelle quali la fognatura pubblica sia ubicata ad una distanza dalla proprietà privata non inferiore a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù tecnicamente attivabili. Tale distanza limite (50 metri) sarà aumentata in ragione di 5 metri in più per ogni abitante equivalente servito ulteriore al primo. Ai sensi del presente Regolamento sono aree non servite da pubblica fognatura anche quelle nelle quali i costi di allacciamento alla pubblica fognatura risultino insostenibili a causa di ostacoli di natura geomorfologica, naturalistica o antropica. Per l'individuazione delle aree non servite da pubblica fognatura si fa riferimento alle reti fornite dai Comuni tramite il relativo gestore di servizio.

4. ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Si distinguono in acque nere, provenienti dai vasi wc e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione, e acque saponose, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti quegli apparecchi la cui utilizzazione comporta l'impiego di saponi, detersivi, tensioattivi, oli, residui alimentari o sostanze similari nell'ambito domestico.

5. ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Acque reflue industriali provenienti dalle attività di cui all'articolo 101, comma 7, del decreto, in particolare quelle individuate con provvedimento regionale ai sensi della lettera e) dello stesso art. 101, comma 7. Il regolamento regionale ha individuato nell'allegato 2 le categorie produttive assimilate a domestiche.

6. ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Qualsiasi tipo di acque provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.

7. ACQUE REFLUE URBANE

Il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

8. ACQUE METEORICHE DILAVANTI (AMD)

Acque derivanti da precipitazioni atmosferiche. Si dividono in acque meteoriche dilavanti non contaminate e acque meteoriche dilavanti contaminate.

9. ACQUE METEORICHE DILAVANTI CONTAMINATE (AMC)

Acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinarsi, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.

10. ACQUE METEORICHE DILAVANTI NON CONTAMINATE (AMDNC)

Acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, i parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinarsi di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. Sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 8 della legge regionale.

11. AGGLOMERATO

Area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di scarico finale.

12. INSEDIAMENTO

Complesso di uno o più edifici, diversi da stabilimento ed agglomerato, ad uso residenziale da cui possono derivare acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento.

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica alle seguenti tipologie di scarico:

- scarichi domestici e assimilati provenienti da insediamenti isolati;
- scarichi domestici e assimilati raccolti in un'unica fognatura privata proveniente da più insediamenti o edifici con carico massimo fino a 2.000 A.E..

2. Non rientrano, altresì, nel campo di applicazione del presente Regolamento:

- gli scarichi industriali;
- gli scarichi di acque reflue urbane (di pertinenza pubblica) anche con carico inferiore a 2.000 A.E.;
- gli scarichi domestici, anche separati, qualora derivino da uno stesso stabilimento o da un gruppo di stabilimenti da cui abbiano origine anche scarichi di acque reflue urbane,

industriali e meteoriche di dilavamento.

3. Nei casi di cui al comma 2 il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura è di competenza della Regione Toscana.
4. Non necessitano di Autorizzazione allo scarico le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell'aria ad uso degli edifici, nonché quelle di raffreddamento per gli impianti di climatizzazione o macchine per la produzione di ghiaccio.

ART. 5 – ASSIMILAZIONE A DOMESTICO

1. Ai fini del presente Regolamento sono assimilabili ad acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dagli insediamenti e/o stabilimenti di cui al comma 7 dell'art. 101 del decreto nonché quelle provenienti dagli insediamenti e/o stabilimenti individuati dall'Allegato 2 Capo 1 del regolamento regionale sempreché rispettino tutte le condizioni ivi stabilite.
2. In tali casi all'istanza deve essere allegata una relazione firmata da un tecnico abilitato indicante i motivi per cui non è possibile allacciarsi alla fognatura pubblica, la tipologia dell'attività con particolare riferimento alla formazione degli scarichi, alle materie prime utilizzate e alle sostanze che possono contaminare gli scarichi e possono pregiudicarne l'assimilabilità, le caratteristiche qualitative dello scarico, la loro quantità espressa sia in litri che in abitanti equivalenti, nonché ogni elemento necessario alla valutazione dell'assimilabilità. Alla documentazione deve essere allegata anche l'attestazione di pagamento degli oneri di procedibilità di cui al successivo art. 9.
3. In merito alla assimilazione a domestico per le seguenti tipologie di attività, si applica la tabella 1 dell'allegato 2 del regolamento regionale.

ART. 6 – OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO IN AREE SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

1. Nelle zone servite da pubblica fognatura è fatto obbligo dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 14 della legge regionale di provvedere ad allacciarsi alla stessa. Lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste. In tal caso il comune, sentito l'ente gestore, può imporre l'allacciamento al servizio pubblico di fognatura ai sensi dell'articolo 107 del decreto.
2. I nuovi insediamenti e stabilimenti che diano luogo a scarichi di acque reflue che ricadono in aree territoriali servite dalle pubbliche fognature, si allacciano alla pubblica fognatura nel rispetto:
 - della capacità ricettiva del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui sul quale insistono;
 - delle eventuali previsioni di adeguamento della stessa di cui al Piano d'Ambito;
 - delle modalità previste dal regolamento di fognatura e depurazione. In presenza di fognatura separata è obbligatorio l'allaccio delle acque reflue alla condotta nera.
3. Nel caso in cui un utente tenuto ad allacciarsi alla pubblica fognatura non ottemperi, l'ufficio competente sentito il parere dell'ente gestore, imporrà l'allaccio tramite emissione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 14 della legge regionale.

ART. 7 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del decreto tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o

assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati con formale atto espresso. Le domande di Autorizzazione dovranno essere presentate secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Ambiente e dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) nel caso di acque reflue assimilabili alle domestiche originate da attività produttive. L'attivazione dello scarico è subordinata all'ottenimento della prevista Autorizzazione.

2. L'Autorizzazione è riferita alla documentazione tecnica allegata alla domanda e contiene specifiche prescrizioni a cui i titolari dello scarico devono attenersi.
3. L'Autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti.
4. Una singola Autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari, purché sia possibile tramite singoli pozzetti d'ispezione, il controllo sulla qualità dello scarico di ogni singola unità e tutti responsabili in solido dello stesso. La titolarità dell'Autorizzazione fa capo:
 - per imprese: al titolare o legale rappresentante dell'attività, persona specificatamente delegata a rappresentare la società presso le amministrazioni pubbliche durante l'espletamento pro tempore della carica;
 - per i privati: al proprietario dell'immobile ovvero al titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso ovvero all'amministratore di condominio pro-tempore (dotato di delega espresa) ovvero al legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio tra più titolari.
5. È fatto obbligo di comunicare al Comune ogni modifica inerente alla titolarità delle Autorizzazioni allo scarico rilasciate. Tale variazione deve essere resa attraverso specifica comunicazione sottoscritta dal vecchio titolare dell'Autorizzazione e dal subentrante entro 90 gg dal subentro.
6. Per gli insediamenti i cui scarichi sono assimilati a domestici devono inoltre essere comunicate entro 90 giorni anche le variazioni riguardanti la denominazione o ragione sociale della ditta, indicando tutti i nuovi dati anagrafici e dichiarando che i sistemi di trattamento e le caratteristiche quali/quantitative dello scarico non sono variate rispetto a quanto già autorizzato.
7. A seguito della comunicazione scritta di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale provvederà con proprio Atto alla variazione di titolarità dell'Autorizzazione.
8. I soggetti che entrano in diritto d'uso di un'unità immobiliare interessata da Autorizzazione allo scarico fuori pubblica fognatura sono tenuti ad acquisire copia dell'atto di Autorizzazione allo scarico e a rispettarne le prescrizioni; il titolare dell'Autorizzazione è, altresì, tenuto a fornirne loro copia.

ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di Autorizzazione allo scarico è indirizzata all'Ufficio Ambiente del Comune di Subbiano dagli aventi titolo e deve essere presentata compilando la modulistica, esclusivamente in formato digitale all'indirizzo c.subbiano@postacert.toscana.it secondo la seguente procedura:
 - a. richiesta all'Unione dei Comuni Montani del Casentino di Autorizzazione di Vincolo Idrogeologico (AVI) se l'area è sottoposta a vincolo;
 - b. richiesta all'Ufficio Ambiente di Autorizzazione allo scarico fuori pubblica fognatura;

- c. una volta ottenuto il parere favorevole da parte dell'Ufficio Ambiente si procede al rilascio del nulla osta solo successivamente al rilascio dell'AVI da parte dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino;
 - d. l'istante potrà quindi presentare la necessaria pratica edilizia ai sensi della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.;
 - e. alla fine dei lavori deve essere presentata la relativa comunicazione indirizzata agli Uffici Edilizia Privata ed Ambiente;
 - f. l'Ufficio Ambiente procederà quindi al rilascio dell'Autorizzazione agli scarichi fuori pubblica fognatura.
2. Qualora vi fossero più soggetti responsabili del medesimo scarico occorre allegare alla richiesta di Autorizzazione apposita dichiarazione secondo la modulistica resa disponibile dagli uffici per ciascun titolare; i titolari potranno identificare il referente principale per i rapporti con l'Amministrazione.
 3. I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda.
 4. La domanda dovrà essere firmata nelle forme di legge, dal titolare dello scarico.
 5. Gli scarichi con potenzialità superiore a 100 AE sono soggetti a parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT).

ART.9 – ONERI DI PROCEDIBILITÀ E DIRITTI DI SEGRETERIA

1. Quale condizione di procedibilità, in coerenza con l'art. 5 del regolamento regionale, sono fissati gli oneri dovuti per i diritti di segreteria in € 50,00 per ogni domanda di Autorizzazione allo scarico;
2. Le suddette somme dovranno essere corrisposte, tramite il sistema dei pagamenti PagoPA, all'atto della presentazione della domanda allegando alla medesima la rispettiva ricevuta di pagamento;
3. Nel caso di scarico di cui all'art.8, comma 5 dovranno essere versati diritti di istruttoria desumibili dal tariffario ARPAT.
4. In caso di rinuncia alla domanda di Autorizzazione prima della conclusione del procedimento le somme versate non sono rimborsate.

ART. 10 – DURATA DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento amministrativo ha inizio dal giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della domanda di Autorizzazione allo scarico e si conclude con il provvedimento di Autorizzazione. Il nulla osta di cui all'art. 8 comma 1 lett. c) del presente Regolamento verrà reso entro 60 giorni dalla ricezione della domanda esclusi i periodi di sospensione per richieste di integrazioni da parte dell'ufficio o su motivata istanza di parte favorevolmente accolta dall'Amministrazione e/o per l'ottenimento del rilascio dell'AVI da parte dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino.
2. **L'avvio del procedimento**, ai sensi dell'art. 7 della L.241/1990, avviene il giorno lavorativo successivo alla ricezione della domanda di Autorizzazione mediante trasmissione della comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento al richiedente e al tecnico incaricato entro 10 giorni dalla ricezione.

3. **Le verifiche della completezza** della domanda e della documentazione presentata da parte del Responsabile del Procedimento, con il supporto dei propri collaboratori, avverranno entro 20 giorni dall'invio dalla comunicazione di avvio.
4. **Le integrazioni** dovute a carenze documentali e/o non chiara definizione progettuale, sono comunicate al richiedente e al tecnico incaricato da parte del Responsabile del Procedimento. Tali richieste possono avvenire nel corso dell'istruttoria una sola volta. Con comunicazione del Responsabile del Procedimento sono assegnati 30 giorni per provvedere a integrare o chiarire. Tale comunicazione blocca i termini di conclusione del procedimento. La mancata ricezione entro il termine stabilito (30 gg dall'invio della richiesta di integrazioni) di quanto comunicato con la richiesta di integrazione determinerà l'archiviazione della pratica, che sarà comunicata da parte del Responsabile del Procedimento.
5. **Le verifiche della completezza delle integrazioni** e chiarimenti prodotti da parte del Responsabile del procedimento, con il supporto dei propri collaboratori avverrà entro 20 giorni dalla presentazione. I termini del procedimento cominceranno nuovamente a decorrere dal ricevimento delle integrazioni.
6. **Sopralluoghi ed accertamenti** possono essere disposti da parte dell'Ufficio Competente per la corretta valutazione dell'intervento in contraddittorio con il richiedente e il tecnico progettista incaricato. È redatto per ciascuno un verbale di sopralluogo a firma del tecnico/i che vi hanno provveduto e partecipato oltre che dal richiedente e dal tecnico progettista.

ART. 11 – DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

1. Alla domanda (modelli A e B) deve essere allegata attestazione di versamento dei diritti di segreteria, indicati all'art. 9 e con le modalità in esso indicate, quale condizione di procedibilità della domanda.
2. Eventuale versamento dei diritti risultanti dal tariffario A.R.P.A.T., nel caso di scarichi superiori a 100AE.
3. Dichiarazione di assolvimento bollo (modello G) sia per la presentazione della domanda (€ 16,00) che per il rilascio dell'Autorizzazione (€ 16,00).
4. Nella domanda di Autorizzazione allo scarico i richiedenti devono indicare:
 - i propri dati anagrafici e di residenza;
 - l'identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico e l'ubicazione del medesimo;
 - la quantità stimata di abitanti equivalenti;
 - il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato con stima dei consumi idrici;
 - il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato;
 - il corpo recettore dello scarico.

Alla domanda devono essere allegati:

- elaborati grafici e una relazione tecnica, realizzati e firmati da un tecnico abilitato, conformi a quelli che saranno presentati nella pratica edilizia connessa;
- nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo una relazione geologica firmata da un geologo abilitato;
- estratto di mappa catastale aggiornato nel quale sia riportata chiaramente l'ubicazione dell'insediamento/stabilimento e la localizzazione dello scarico;
- dichiarazione di area non servita da pubblica fognatura;

- relazione di asseveramento del tecnico incaricato secondo apposito modello (modello C);
 - procura speciale per la sottoscrizione digitale (modello F).
5. Gli elaborati grafici devono contenere almeno:
- a. Planimetria in scala 1/500, o altra scala idonea, con schema delle reti di raccolta delle acque nere, bianche, meteo con i vari pozzetti di intercettazione, di ispezione, di controllo dell'impianto, di eventuale campionamento, con differenziazione fra le reti esistenti e quelle di nuova realizzazione e rispettando le seguenti colorazioni:
 - i) Reti fognature esistenti colore (verde – marrone);
 - ii) Reti fognature in progetto colore (rosso – giallo);
 - iii) Rete di scarico acque meteoriche (blu);
 - iv) Reti acquedotto esistenti colore (celeste);
 - v) Sorgenti – pozzi – laghi colore (viola);
 - b. particolari esecutivi degli impianti di trattamento (primari) o dispositivi d'impianto di depurazione, smaltimento e scarico adottati;
 - c. localizzazione del punto di scarico finale, in caso di acque superficiali nome del corpo idrico ricevente.
6. La Relazione tecnica deve fornire:
- le motivazioni per le quali non è possibile allacciarsi alla pubblica fognatura;
 - tipologia dell'insediamento;
 - metodologia di calcolo degli abitanti equivalenti ai sensi dell'art.3 comma 3 del presente Regolamento;
 - una descrizione del funzionamento dell'impianto riportando i dati progettuali di dimensionamento e le caratteristiche costruttive, separazione acque meteoriche;
 - le disposizioni per una corretta gestione dell'impianto allegando l'eventuale manuale d'uso;
 - una descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso;
 - l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui;
 - nel caso di scarico di acque reflue assimilate:
 - la tipologia dell'attività svolta con particolare riferimento a quelle attività che danno origine alla formazione dello scarico;
 - le materie prime utilizzate e le sostanze che possono contaminare lo scarico nelle lavorazioni;
 - l'origine degli scarichi idrici e la loro composizione qualitativa e la quantità degli stessi espressa come portate e abitanti equivalenti;
 - tutti gli elementi necessari per le varie tipologie di insediamento a dimostrare l'assimilabilità dello scarico ai sensi dell'art.101 comma 7 del decreto e dell'allegato 1 tabella 1 del regolamento regionale.
7. La Relazione geologica dovrà contenere almeno:
- le valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso, per giustificare il dimensionamento dell'impianto e la scelta del tipo di dispersione del liquame chiarificato;
 - la tipologia del corpo recettore dello scarico, se fosso campestre o corso d'acqua con più di 120 giorni/anno di portata nulla identificare il reticolo idrografico di appartenenza;
 - assenza di pozzi privati per la captazione delle acque di falda, condotte, serbatoi o altri servizi di acqua potabile in un raggio di almeno 30 metri e mancanza di pozzi per uso potabile

pubblico entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo;

- assenza di zone vulnerabili, aree sensibili che compromettano la realizzazione dell'intervento;
- presenza o meno del vincolo idrogeologico;
- profondità della falda dal p.c. e assenza di rischi per la stessa, qualora lo scarico si trovasse in una zona con falda a vulnerabilità molto elevata, una valutazione della velocità di filtrazione verticale rispetto alla capacità depurativa del suolo; le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche qualora presenti;
- specifica valutazione che dimostri che l'impianto non comporti o abbia comportato danni alle caratteristiche pedologiche del luogo né alle acque sotterranee.

8. Relazione tecnica integrativa per assimilati a domestico.

ART. 12 – ISTRUTTORIA

1. A seguito della domanda il competente ufficio istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente Regolamento e nelle norme statali e regionali vigenti.
2. Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell'allegato 2 al regolamento regionale, verrà valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato.
3. Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 A.E., oltre alle verifiche di cui al comma precedente, viene richiesto un parere tecnico all'ARPAT con oneri da tariffario ARPAT a carico del richiedente.
4. Uno specifico parere ARPAT potrà essere richiesto dal Responsabile del Procedimento ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel merito la congruità di particolari soluzioni tecniche proposte dai richiedenti, con oneri a carico dell'Amministrazione.
5. Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato.
6. Nel caso di idoneità dello scarico l'Autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art. 15 e di eventuali prescrizioni particolari. Dell'Atto di Autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.

ART.13 – VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 8 del decreto l'Autorizzazione allo scarico ha validità di anni 4 (quattro) dalla data del rilascio.
2. Le Autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.
3. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso

inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

4. È fatto obbligo al concessionario di denunciare ogni variazione in rapporto allo scarico autorizzato ed ogni trasformazione ad esso inerente, sia diretta che indiretta.
5. Il Comune può disporre controlli atti a verificare il permanere dei requisiti previsti per il rinnovo e, in caso di accertata violazione, ne dà notizia alla Regione che provvede per quanto di competenza.

CAPO II - DISPOSIZIONI TECNICHE

ART.14 – PRIORITÀ DEGLI SCARICHI

1. Nelle zone non servite da pubblica fognatura è sempre da privilegiare lo scarico in acque superficiali. Qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali, a fronte di benefici ambientali conseguibili, è da privilegiare un sistema di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. È comunque vietato lo scarico nel sottosuolo.

ART. 15 – PRESCRIZIONI GENERALI PER I SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

1. Gli impianti di trattamento di acque reflue domestiche o assimilate sono da ritenersi adeguati, secondo quanto previsto dal decreto se conformi alle vigenti disposizioni regionali e a quanto previsto nel presente Regolamento.
2. Tutti i titolari di Autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto, nella legge regionale, nel regolamento regionale e nelle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché nell'Autorizzazione rilasciata. Tali impianti devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e manutenzione. Dove previsto, devono essere effettuate tutte le operazioni di periodica manutenzione, di estrazione dei fanghi e di eventuali autocontrolli, necessari al corretto funzionamento dell'impianto stesso e di tali operazioni ne deve essere conservata documentazione che consenta anche l'identificazione della ditta esecutrice. Ogni impianto di trattamento deve essere dotato di pozzetto/i d'ispezione idoneo/i per la verifica del funzionamento e le eventuali operazioni di manutenzione e pulizia. Per gli impianti più complessi che prevedono più componenti e l'impiego di macchinari specifici, la ditta fornitrice deve consegnare un manuale d'uso e manutenzione a cui il responsabile dello scarico è tenuto ad attenersi per un corretto funzionamento dello stesso.
3. Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo e nei corpi idrici di cui all'allegato 5 del decreto è data dal rispetto delle seguenti condizioni:
 - garantire la tutela della falda e il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;
 - essere dimensionati e realizzati a regola d'arte secondo le disposizioni indicate all'allegato 2, capo 2, e all'allegato 3, capo 1 del regolamento regionale;
 - garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
 - garantire per gli impianti con oltre 100 A.E. il rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3, capo 2 del regolamento regionale.
4. Le acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) così come definite dall'art. 3 comma

10 del presente Regolamento devono essere sempre mantenute separate dalle acque domestiche e smaltite per proprio conto, fatta salva la priorità del riuso. È consentito, qualora lo scarico avvenga in un corpo idrico superficiale, utilizzare la stessa tubazione di scarico immettendole però a valle dell'ultimo pozzetto di controllo dell'impianto di trattamento/smaltimento delle acque reflue domestiche.

5. Occorre verificare costantemente il regolare funzionamento degli impianti di trattamento, in via qualitativa anche mediante il controllo visivo dell'acqua in uscita che deve essere priva di particelle in sospensione e non deve presentare odori sgradevoli.
6. Il sistema di scarico relativo alla vuotatura delle piscine deve avvenire separatamente dalla linea di trattamento/smaltimento delle altre acque domestiche e in caso di subirrigazione non può essere sversato in una sola volta ma gradualmente con portate compatibili con la capacità di assorbimento del terreno e stabilite nella Relazione geologica. Lo svuotamento della piscina deve avvenire comunque almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfestazione.
7. Particolari e diverse prescrizioni, specifiche per i vari tipi di impianti di trattamento autorizzati, anche diversi da quelli sopra menzionati, saranno inserite direttamente nell'Atto Autorizzativo. Per gli impianti con più di 100 AE è possibile un'Autorizzazione provvisoria connessa alla fase di avvio dell'impianto stesso secondo le modalità dell'art. 15 del regolamento regionale.
8. L'autorità competente per esigenze di tutela del corpo recettore e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito può imporre adeguamenti delle modalità di scarico o dei sistemi di trattamento esistenti o proposti in sede di domanda fissando un congruo tempo per la realizzazione degli interventi necessari. In carenza di tali adeguamenti l'Autorizzazione sarà revocata o negata.
9. Per la sub-irrigazione nel suolo il titolare dell'Autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificano tali eventualità, dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale. Tale impianto dovrà assolutamente rispettare le distanze previste dalle normative vigenti da opere idriche.
10. L'impianto di fitodepurazione deve essere adottato obbligatoriamente quando non possono essere rispettate le distanze previste dalla normativa vigente da opere idriche. Il titolare dell'Autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e alla flora ivi prevista procedendo per il buon funzionamento dell'impianto alle sostituzioni delle piante necessarie qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite.

ART. 16 – TRATTAMENTI

1. Gli impianti di trattamento di acque reflue domestiche o assimilate sono da ritenersi adeguati, secondo quanto previsto dal decreto, se conformi alle vigenti disposizioni regionali e a quanto previsto nel presente Regolamento.
2. Le acque bianche/saponose e le acque nere devono essere mantenute separate dalla loro origine fino al trattamento primario cui sono obbligatoriamente soggette, a valle dello stesso possono riunirsi in un apposito pozzetto prima di essere convogliate al trattamento secondario o alla subirrigazione.
3. I trattamenti primari sono:

- pozzetto degrassatore per le acque bianche/saponose: dovrà avere una capacità utile pari ad almeno 50 litri per A.E. con un volume minimo di 200 litri;
- vasca settica bicamerale o tricamerale per le acque nere: dovrà avere una capacità utile complessiva pari ad almeno 225 litri per A.E. con un volume minimo di 3000 litri. Per le caratteristiche generali si rimanda all'allegato 2, capo 2 del regolamento regionale;
- fossa Imhoff per le acque nere: il comparto di sedimentazione dovrà avere capacità pari a 40-50 litri per AE con un volume minimo assoluto di 250 litri. Il compartimento della digestione del fango dovrà avere una capacità pari a 150 - 160 litri per AE con un volume minimo assoluto di 900 litri e pertanto il volume minimo complessivo della Imhoff non dovrà essere inferiore a 1150 litri. Per le caratteristiche generali si rimanda all'allegato 2, capo 2 del regolamento regionale.

4. I trattamenti secondari sono:

- per lo scarico sul suolo fino a 100 AE quelli individuati nell'allegato 2 capo 2 del regolamento regionale;
- per lo scarico in acque superficiali interne quelli individuati nell'allegato 3 capo 1 del regolamento regionale.

5. Su specifica richiesta del titolare dello scarico l'autorità competente può ritenere caso per caso, idoneo il trattamento proposto anche se diverso da quelli indicati purché garantisca un adeguato livello di depurazione e di salvaguardia ambientale, a seguito di una specifica relazione di un tecnico del settore abilitato alla professione;

6. L'utilizzo del pozzo disperdente non è ammesso per i nuovi insediamenti. È consentito mantenerlo solamente per quelli già esistenti a condizione che venga dimostrato, attraverso una idonea relazione tecnico/geologica, l'assenza di possibili inconvenienti ambientali e igienico-sanitari relativamente al contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito ed in caso di interventi di rifacimento o adeguamento dell'impianto, deve essere sostituito con altro impianto consentito. Ne sarà consentito l'uso in deroga, solo in alcuni casi particolari e a condizione che venga dimostrata l'impossibilità di realizzare un'altra tipologia di impianto e venga esclusa, attraverso una idonea relazione tecnico/geologica, la presenza di possibili inconvenienti ambientali e igienico-sanitari relativamente al contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito.

7. In casi particolari e qualora l'impianto di trattamento finale degli scarichi sia composto da più fasi di trattamento e sia presente almeno una fase di sedimentazione primaria e/o grigliatura, dietro motivata richiesta accompagnata da una specifica relazione tecnica, il Comune può derogare all'installazione dei trattamenti primari.

8. È ammessa anche la realizzazione di più trattamenti secondari in serie come così l'inserimento di un trattamento secondario prima della subirrigazione.

9. L'autorità competente per esigenze di tutela del corpo recettore e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito può imporre adeguamenti delle modalità di scarico o dei sistemi di trattamento esistenti o proposti in sede di domanda fissando un congruo tempo per la realizzazione degli interventi necessari. In carenza di tali adeguamenti l'Autorizzazione sarà revocata o negata.

ART. 17 – CRITERI TECNICI PER L' IDENTIFICAZIONE DI CORPI IDRICI SUPERFICIALI INTERNI

1. Come indicato all'art. 53 comma 1 lettera a) del regolamento regionale, ai fini dell'Autorizzazione di nuovi scarichi sono considerati corpi idrici superficiali tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla carta tecnica regionale (CTR), alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco, collegati ad un reticolo di flusso idrico che adduca ad un corpo idrico chiaramente identificato nella carta tecnica regionale consultabile presso gli enti locali o sul sito internet della Regione Toscana.

CAPO III - DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART.18 – MODIFICHE DELLO SCARICO

1. Per ogni modifica sostanziale dell'impianto, oppure modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, che comportino variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato, in particolare riguardanti il numero di A.E., il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore, deve essere richiesta nuova Autorizzazione.
2. La richiesta di Autorizzazione deve essere indirizzata all'Ufficio Ambiente del comune di Subbiano, secondo le modalità disposte dall'art.8 del presente Regolamento. Qualora tali modifiche comportino l'attivazione di un procedimento edilizio, la richiesta di Autorizzazione dovrà essere presentata secondo le modalità già specificate all'art. 11.
3. Qualora le modifiche intervenute sull'impianto, oppure modifiche di destinazione d'uso, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, non comportino variazioni quali quantitative dello scarico autorizzato, di esse ne deve essere data comunicazione dal titolare, all'Ufficio Ambiente.
4. Per gli insediamenti assimilati devono, inoltre, essere comunicate le variazioni di denominazione o ragione sociale della ditta e se non compromettono l'assimilazione anche le variazioni del ciclo di lavoro. Qualora tali variazioni non consentano più l'assimilazione dovrà essere richiesta Autorizzazione allo scarico come insediamento industriale e pertanto seguirà la relativa disciplina.

CAPO IV - COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE

ART. 19 – PROCEDIMENTI SOGGETTI A PROCEDURA SUAP

1. Per gli assimilati a domestico, qualora l'attività rientri tra quelle per cui è attivo il SUAP, la relativa domanda di Autorizzazione allo scarico o l'istanza di assimilazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento devono essere inserite all'interno del procedimento unico previsto dal D.P.R 59/2013.
2. Nel caso di cui al comma 1 non si applicano le norme del presente Regolamento, per quanto concerne i termini per il rilascio dei pareri e delle Autorizzazioni, che sono sostituite dalle norme relative ai procedimenti SUAP.

ART.20 – MANUFATTI DI SCARICO IN CORSO D'ACQUA PUBBLICO

1. Per la realizzazione di un manufatto di scarico in un corso d'acqua pubblico deve essere ottenuta specifica Autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 e, nel caso in cui il corso d'acqua medesimo presenti sedime demaniale, anche concessione di occupazione di suolo demaniale presso la Regione Toscana Genio Civile. Qualora sussistano dubbi in merito alla pubblicità del corso d'acqua, possono essere acquisite informazioni presso la Direzione Regionale suddetta.

CAPO V - NORME FINALI E SANZIONI

ART. 21 – CONTROLLI

1. I controlli previsti all'art. 128 del decreto e all'art. 3 della legge regionale nonché agli artt. 3 e 14 del regolamento regionale vengono effettuati dal personale di Polizia Municipale del Comune interessato il quale potrà avvalersi delle competenze tecniche di ARPAT.

ART. 22– INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE E SANZIONI

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'Autorizzazione allo scarico si procederà, secondo la gravità dell'infrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 130 del decreto.
L'amministrazione comunale interessata, sulla base degli accertamenti di cui all'art. 21, provvederà:
 - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'Autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - alla revoca dell'Autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
2. In ogni caso le sanzioni applicabili sono quelle previste al Titolo V del decreto, in particolare quelle previste dall'art. 133 comma 2 e comma 3.
3. Qualora, a seguito della diffida di cui al comma 1 del presente articolo, il responsabile continui a scaricare illegalmente i reflui, l'Amministrazione comunale coinvolta, provvederà ad emettere apposito provvedimento che, in base alla situazione e ai fatti, ordinerà l'allacciamento alla fognatura pubblica o la presentazione della domanda di Autorizzazione per lo scarico fuori fognatura.

ART. 23 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. La facoltà di apportare eventuali modifiche al presente Regolamento in conseguenza dell'emanazione di nuove normative in materia e la facoltà di aggiornare gli oneri istruttori di cui all'art. 9 del presente Regolamento è di esclusiva competenza del Consiglio comunale di Subbiano.

ART. 24 – NORME TRANSITORIE

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati ed autorizzati.
2. Qualora vi siano difformità alle disposizioni dettate nel presente Regolamento i titolari di dette Autorizzazioni dovranno adeguare lo scarico in occasione di eventuali lavori di rifacimento degli impianti che comportino una nuova Autorizzazione.

ART. 25 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo in cui acquista efficacia la Deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato.

2. Le norme del presente Regolamento si applicano anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore e i cui procedimenti risultino ancora pendenti.

ALLEGATO 1

MODELLI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA.

- **MODELLO A** – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE
- **MODELLO B** – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE – RICHIEDENTE AGGIUNTIVO
- **MODELLO C** – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE – DICHIARAZIONE DI ASSEVERAMENTO
- **MODELLO D** – MODIFICA TITOLARE AUTORIZZAZIONE
- **MODELLO E** – RICHIESTA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
- **MODELLO F** – PROCURA SPECIALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE
- **MODELLO G** – DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO BOLLO